



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 113 – 21 APRILE 2022**

Riunione del 13 aprile 2022

45.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

Sig. Alberto BORTOLATO

Sig. Stefano D'ARSIE'

Sig. Filippo PIZZOL

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Tullio Cristaudo | Componente |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico degli atleti:

BORTOLATO Alberto, perché benché formalmente invitato a mezzo PEC dalla società *VOLLEY TREVISO SSD A.R.L* presso cui è tesserato, non si è sottoposto alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica per la stagione 2021/2022.

Con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

D'ARSIE' STEFANO, perché benché formalmente invitato a mezzo PEC dalla società *VOLLEY TREVISO SSD A.R.L* presso cui è tesserato, non si è sottoposto alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica per la stagione 2021/2022. Si precisa che per mero errore materiale nella precedente comunicazione l'incolpato era indicato come Davide anziché Stefano.

Si contesta - ai fini dell'irroganda sanzione disciplinare - la recidiva ex art 108 R.Giur. vigente per essere l'incolpato risultato recidivo all'infrazione, ed essendogli stata



comminata la precedente sanzione di mesi 3.

Con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

PIZZOL FILIPPO, perché benché formalmente invitato a mezzo PEC dalla società VOLLEY TREVISO SSD A.R.L. presso cui è tesserato, non si è sottoposto alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica per la stagione 2021/2022.

Con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli atleti Alberto Bortolato, Stefano D'Arsiè e Filippo Pizzol per l'udienza del 13 aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica. All'udienza comparivano il sostituto procuratore federale, Avv. Andrea Gentile, nonché gli incolpati e l'avv. Valentina Pizzol per il tesserato Filippo Pizzol.

In limine litis, con la piena adesione delle parti, il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti.

Il sostituto procuratore federale illustrava i deferimenti e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli atleti e per l'irrogazione a ciascuno di essi della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre – mesi quattro per l'atleta D'Arsiè in virtù della contestata recidiva. L'Avv. Pizzol si riportava alla memoria difensiva depositata e concludeva per il non luogo a procedere.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 3 novembre 2021, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Volley Treviso alla Procura Federale, con



il quale si denunciava il comportamento degli atleti in oggetto, rei di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione degli atleti per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto degli stessi di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa. L'atleta Pizzol faceva pervenire una memoria difensiva con il patrocinio dell'Avv. Valentina Pizzol, con la quale si formulavano argomentazioni di merito ritenute infondate e non scriminanti dalla Procura che, pertanto, formalizzava il deferimento di tutti gli atleti dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta agli atleti incolpati i quali, al netto dei rilievi esposti in udienza che non possono assurgere a scriminanti nel procedimento disciplinare (i.e. cessazione dell'attività sportiva e comunicazione – peraltro a voce – di non voler proseguire lo sport) di fatto non hanno adempiuto a quanto richiesto loro dal sodalizio di appartenenza e ciò hanno fatto con piena consapevolezza, come desumibile dalla stessa linea difensiva prescelta in sede di memoria difensiva e di discussione.

Come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Emenda disciplinare che deve essere commisurata all'accertato comportamento recidivo dell'atleta D'Arsiè (i.e. medesimo contegno omissivo tenuto per la precedente stagione 2020/2021) correttamente contestato dall'Ufficio della Procura federale.

Ne consegue che la volontà dei tesserati (in modo reiterato per il sig. D'Arsiè) di non sottoporsi alla visita medica né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica attestante il rinnovo dell'obbligatorio certificato medico sportivo deve essere sanzionata come da dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a ciascuno degli atleti Alberto Bortolato e Filippo Pizzol la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi



3 (tre), mentre delibera di infliggere all'atleta Stefano D'Arsiè la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro).

Roma, 20 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 aprile 2022